

BAIL-IN

Bail-in, ovvero chi pagherà se la banca finisce in crisi

LA NUOVA PATENTE DELL'INVESTITORE

Dall'1 gennaio 2016, in conformità alla direttiva Ue 59/2014/Ue (la Brrd, Bank Recovery and Resolution Directive), i clienti di una banca possono essere chiamati a partecipare al salvataggio dell'istituto in cui detengono proprie attività finanziarie. È il bail-in. Un gruppo di risparmiatori italiani ne ha sentito sulla pelle i primi effetti. Sono gli azionisti e detentori di bond subordinati delle quattro banche (Banca Etruria, Carichiati, Carife e Banca delle Marche) finite in dissesto finanziario nel 2015, che hanno visto vaporizzarsi i risparmi investiti in quegli strumenti. Diventa allora importante capire quali strumenti finanziari concorrono al ripianamento delle perdite delle banche in crisi. Azionisti, obbligazionisti e correntisti non garantiti potrebbero essere chiamati a partecipare attivamente al salvataggio bancario per consentire l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale che darà modo all'istituto in difficoltà di proseguire, a crisi superata, con la propria attività ordinaria. La responsabilità dell'eventuale dissesto finanziario andrà a gravare sui soli soggetti aventi rapporti diretti con l'ente, permettendo così di evitare che tutti i contribuenti siano chiamati a riempire i buchi degli istituti privati; lo Stato interverrà solo in extremis (è il bail-out), qualora a rischio sia la stabilità dell'intero sistema finanziario.

LE RISOLUZIONI. Nel recepire la direttiva europea l'Italia ha approvato due decreti legislativi. L'uno, «dlgs modifiche Tub-Tuf», recepisce e dà attuazione ai nuovi schemi europei di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; l'altro, «dlgs risoluzione», modifica la disciplina vigente sulle crisi bancarie (ex dlgs 58/1998). Risanare una banca con il bail-in consentirà di ridurre subito le posizioni debitorie aperte (tagliando il valore delle passività e convertendo i bond in capitale) e dà liquidità per coprire le perdite rimanenti, per via dei rapporti non garantiti banca-cliente.

BAIL-IN. Il coinvolgimento della clientela nel risanamento bancario parte da coloro che detengono azioni e strumenti partecipativi di capitale, seguiti dai soggetti in possesso di titoli a rischio elevato, obbligazioni bancarie e crediti non garantiti. Se

Obiettivi, ragioni e conseguenze del nuovo schema di risanamento bancario	
<i>Che cos'è il Bail in</i>	È uno strumento di risanamento interno delle crisi bancarie, che consente di svalutare e convertire azioni e crediti per assorbire le perdite bancarie e ricapitalizzare l'istituto in difficoltà
<i>In che modo agisce</i>	Dando alle autorità di risoluzione gli strumenti necessari per un intervento precoce e diretto, riducendo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario generale.
<i>Finalità del Bail in</i>	Evitare liquidazioni disordinate che possono amplificare effetti e costi della crisi bancaria
<i>Pro del Bail in</i>	Divieto di utilizzare fondi pubblici dei contribuenti per risanare il dissesto di un ente privato. Notevolmente limitata è quindi la possibilità di finanziamenti statali
<i>Contro del Bail in</i>	Tale modalità di risoluzione pesa su coloro che danno fiducia alla banca (azionisti, obbligazionisti e correntisti) e che stringono con questa rapporti di fiducia
<i>Vincoli non scritti</i>	Necessità per il cliente di maggiore informativa rispetto all'istituto e agli strumenti disponibili (genere, rischio e categoria d'appartenenza) prima della sottoscrizione di prodotti finanziari

dalle predette fonti non sono reperite sufficienti risorse tali da saldare buona parte delle perdite totali, cadono vittime del bail-in anche i depositi di società finanziarie, di imprese grandi e piccole e di persone fisiche per la parte che eccede i 100 mila euro (nel dettaglio si veda pagina seguente). «Quando una passività è interamente cancellata, gli obblighi a carico dell'ente sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non può essere richiesto nell'ambito di successive procedure». Per contro, «quando una passività è ridotta parzialmente, il contratto dal quale deriva la passività resta efficace in relazione al residuo».



6

MILANO
FINANZA

PRIMA PUNTATA